

nonista, canonico Florio. Il discorso già da tempo interrotto fu continuato sul punto della disciplina regolare, e delle coadiutorie e rinunzie *ad favorem*. Quanto al primo punto i due Cardinali credevano necessario modificare l'articolo del Decreto, per togliere l'obbligo del previo licenziamento dello Stato, alle impetrazioni che fossero fatte a Roma. Ma l'Ambasciatore invece insisteva, per lasciare le cose come erano perchè il Senato certamente non si sarebbe indotto a mutamenti in argomento. Le reiterate considerazioni dei due prelati, che avevano tentato anche di schematizzare l'articolo secondo le loro vedute, e l'assicurazione che il Pontefice concedendo dispense ai regolari non aveva certamente inteso di mutare le costituzioni e le regole, le quali rimanevano per la Repubblica quelle stesse con cui Venezia aveva accettato gli ordini regolari, indussero il Correr a soprassedere. La prossima conferenza egli avrebbe dato una risposta. Lo stesso promise in materia di Coadiutorie, nella quale i Cardinali avevano tentato solo una modificazione di forma, alle disposizioni dell'articolo del Decreto.

Nella conferenza successiva del 6 aprile, che fu poi l'ottava, l'Ambasciatore dichiarò apertamente che prendendo in considerazione solo in parte le proposte della conferenza precedente, aveva formulato senz'altro i due articoli, il sesto sui regolari e il settimo sulle coadiutorie con successione, e sulle rinunzie *ad favorem*. Nell'articolo sesto aveva aderito in massima a quanto era stato discusso precedentemente, distinguendo cioè tra le *dispense dalle costituzioni in favore dei particolari* e le *alterazioni delle regole*, lasciando libero il ricorso per le prime, e restringendo ad esigere solo nel secondo caso, il *previo* assenso. Quantunque i Cardinali ritenessero questo articolo « più tollerabile », non credettero conveniente pronunziarsi e si limitarono a riceverlo « unicamente per farne relazione a Nostro Signore » (1).

Quanto all'articolo settimo la cosa si presentava diversamente. In esso infatti si diceva che non doveva essere permesso da ora innanzi nel Dominio Veneto « impetrare bolle di coadiutorie *cum futura successione*, e così nemmeno far rinunzie dei

(1) Arch. Vaticano, *Nunz. Venezia*, vol. 322, c. 472, Conferenza ottava, 6 aprile 1758.